



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio n. 52.759

Raccolta n. 26.807

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE ONLUS ATTILIA POFFERI"**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei e questo giorno ventiquattro del mese di marzo (24.03.2026) in Pistoia, nel mio studio notarile, via Filippo Pacini n. 40, alle ore quattordici e trentacinque minuti.

Innanzitutto a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- **DEGIORGI VINCENZO**, nato a Udine (UD) il 29 luglio 1962 e residente in Firenze (FI), via Girolamo Benivieni n. 3 (codice fiscale DGR VCN 62L29 L483J).

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale -nella sua dichiarata qualità di Presidente della **"FONDAZIONE ONLUS ATTILIA POFFERI"**, con sede in Pistoia (PT), Largo San Biagio n. 109, codice fiscale e partita i.v.a. 01161140478, costituita con atto ai rogiti del Notaio Nannini di Siena in data 29 luglio 1991, rep. n. 27.224/11.061 registrato a Siena il 31 luglio 1991 al n. 754, riconosciuta come Persona giuridica con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 31 marzo 1992, regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Toscana ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 al n. 824 e già iscritta al Registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Pistoia con il numero 220- mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di tale Fondazione qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adozione di un nuovo statuto, funzionale all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore;

2. varie ed eventuali.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto e su unanime designazione dei presenti, il Comparente nella indicata sua qualità di Presidente, il quale constata e dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;

- che sono qui intervenuti, direttamente o per il tramite di opportuni mezzi telematici, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente: se medesimo (Presidente) e il dr. Mauro Iannopollo, personalmente intervenuti presso il mio studio, nonché i

**REGISTRATO A
PISTOIA**

il 26 marzo 2026

al n. 2.001 serie 1T

Euro 400,00

Signori: Pierangelo Geppetti, Giulio Masotti e Sandra Fabbri (Consiglieri), tutti collegati a distanza con l'ausilio di opportuni mezzi telematici; mentre risulta assente giustificato il dr. Bigini Paolo;

- che è presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Sigg.ri Andrea Pierattini (Presidente), presente personalmente, e Nicola Vezzani (Revisore), collegato a distanza con l'ausilio di opportuni mezzi telematici; mentre è assente giustificato l'altro revisore dr. Giulio Bartoli;

- di avere personalmente verificato che i sistemi telematici per mezzo dei quali sono intervenuti quanti sono collegati da distanza sono tali per cui è consentito: (i)al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e (ii)agli stessi intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che pertanto la presente riunione è validamente costituita e idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Il Presidente illustra agli intervenuti quanto segue:

- la Fondazione è stata costituita con il sopra citato atto ai rogiti del Notaio Nannini di Siena in data 29 luglio 1991, rep. n. 27.224/11.061, quale "Fondazione Attilia Pofferi" con sede in Pistoia, via Bolognese, Villa Le Fanciulle;

- con atto ai rogiti del Notaio Nannini di Siena in data 28 gennaio 1992, rep. n. 27.980/11.268 registrato a Siena il 3 febbraio 1992 sono state apportate talune modifiche allo statuto;

- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 31 marzo 1992 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione, la quale è dunque regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Toscana ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 al n. 824;

- con l'atto ai rogiti del Notaio Ruggiero Alberto Rizzi di Pistoia in data 29 giugno 1998, rep. n. 1.583/154, registrato a Pistoia il 3 luglio 1998 al n. 989 la Fondazione: (i)ha adeguato il proprio statuto a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 dicembre 1997 n. 460 in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; (ii)ha assunto l'attuale denominazione e (iii)ha trasferito la propria sede in Pistoia, Largo San Biagio n. 109;

- la Fondazione ha dunque conseguito l'iscrizione alla anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- si profila adesso l'opportunità di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previa modifica dello statuto della Fondazione;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108) e dell'art. 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, qualora la Fondazione richiedesse l'iscrizione in tale Registro entro il 31 marzo 2026, l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore retroagirebbe al 1° gennaio 2026; ciò comporterebbe la possibilità di beneficiare da tale data del particolare regime fiscale connesso a questa qualifica ed eviterebbe la revoca delle agevolazioni fiscali godute in questi anni; così operando, inoltre, la Fondazione non sarebbe obbligata a devolvere il patrimonio.

In questi mesi, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato con attenzione le opzioni disponibili, ponderando vantaggi e criticità. Dopo attente valutazioni, si è giunti alla conclusione che il modello di fondazione Ente del Terzo Settore permetta alla Fondazione di mantenere la sua vocazione originaria, valorizzando le attività di utilità sociale e semplificando la gestione amministrativa, senza rinunciare alle opportunità offerte dalla normativa vigente.

Il Presidente passa dunque a illustrare le modifiche statutarie più significative che riguardano in particolare: il passaggio dalla qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale a Ente del Terzo Settore (ETS) e il conseguente mutamento della denominazione sociale; i riferimenti normativi per l'individuazione degli scopi e delle attività che richiamano ora l'art. 5 del D.lgs 117/2017; una disciplina del funzionamento e delle competenze degli organi della Fondazione che si ritiene maggiormente in linea con l'esigenza di perseguire con efficacia lo scopo statutario.

Terminata la relazione, il Presidente invita tutti i presenti a valutare con attenzione la proposta e a sostenere il percorso di adeguamento, affinché la Fondazione possa continuare a perseguire i suoi scopi con efficacia e coerenza, nel rispetto delle nuove regole che disciplinano il Terzo Settore.

Il Presidente propone dunque al Consiglio di Amministrazione di:

1) approvare tutte le modifiche statutarie sinteticamente illustrate nella narrativa del

Presidente;

2) stabilire, più in generale, che il funzionamento della Fondazione sia regolato compiutamente dalla normativa del predetto D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, per quanto la stessa è derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**; disponendo in particolare che la Fondazione assuma la denominazione **"FONDAZIONE ATTILIA POFFERI E.T.S."**;

3) dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del nuovo statuto, quale precedentemente allegato, *"I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in carica alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie restano in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2026"*;

4) ai fini dell'espletamento delle formalità pubblicitarie inerenti all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, precisare che:

4.1) il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è così composto:

- **Vincenzo Degiorgi**, sopra generalizzato, quale Presidente;

- **Pierangelo Geppetti**, nato a Arezzo (AR) il 4 dicembre 1952 e residente in Rosignano Marittimo (LI), via Aranci n. 6 (codice fiscale GPP PNG 52T04 A390Z);

- **Giulio Masotti**, nato a Serravalle Pistoiese (PT) il 4 marzo 1935 e residente in Pistoia (PT), via di Collegigliato n. 28/F (codice fiscale MST GLI 35C04 I660U);

- **Mauro Iannopollo**, nato a Catanzaro (CZ) il 26 luglio 1975 e residente in Pistoia, via Nicola Monti n. 8 (codice fiscale NNP MRA 75L26 C3520);

- **Paolo Bigini**, nato a Massa (MS) il 7 gennaio 1970 e residente a Milano (MI), via Tarvisio n. 5 (codice fiscale BGN PLA 70A07 F023R);

- **Sandra Fabbri**, nata a Pistoia (PT) il 24 ottobre 1957 e residente in Serravalle Pistoiese (PT), via Provinciale Lucchese n. 587/U (codice fiscale FBB SDR 57R64 G713A);

con la precisazione che i due Consiglieri precedentemente nominati, Sigg.ri Silvano Morini e Cristina Bosetti, hanno rassegnato le loro dimissioni e non sono ormai più in carica;

4.2) Il Collegio dei Revisori attualmente in carica è a sua volta così composto:

- **Andrea Pierattini**, nato a Pistoia il 20 gennaio 1990 e quivi residente in via Cosimo Trinci n. 10 (codice fiscale PRT NDR 90A20 G713X); quale Presidente;

- **Nicola Vezzani**, nato a Pistoia il 28 giugno 1986 e quivi domiciliato in corso Silvano Fedi n. 24 (codice fiscale VZZ NCL 86H28 G713Z);

- **Giulio Bartoli**, nato a Pistoia il dì 8 ottobre 1987 e quivi domiciliato in corso Antonio Gramsci n. 77 (codice fiscale BRT GLI 87R08 G713D);

4.3) i suddetti organi resteranno in carica, con le loro rispettive composizioni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026;

5) dare atto che, a seguito del mutamento di denominazione:

5.1) la Fondazione proseguirà senza soluzione di continuità la propria esistenza sotto la nuova denominazione, continuando in tutti i rapporti giuridici già ad essa facenti capo, i quali rimangono inalterati;

5.2) dovranno essere conseguentemente intestati al conto della "**FONDAZIONE ATTILIA POFFERI E.T.S.**" tutti quanti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, permessi amministrativi, contratti, rapporti in corso e quant'altro già al conto della Fondazione sotto la precedente denominazione;

5.3) i competenti enti, istituti, uffici e loro funzionari, nonché i privati interessati, tutti espressamente dispensati da qualsiasi responsabilità in proposito, dovranno provvedere alle necessarie e opportune trascrizioni, modifiche, variazioni, volture e annotazioni;

6) conferire al Presidente *pro tempore* ogni più ampio potere per addivenire ai necessari cambi di intestazione autorizzandolo espressamente a indicare a chi di dovere -anche in separata sede e con facoltà di integrazione e rettifica a quanto risulta dal presente verbale- tutti i beni e i rapporti con riferimento ai quali debbano prodursi detti cambi di intestazione;

7) conferire altresì al Presidente *pro tempore* ogni potere per l'esecuzione delle delibere testé assunte con facoltà di introdurre nell' allegato statuto le modifiche che fossero eventualmente necessarie per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017.

Udite le proposte del Presidente e dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, nessuno contrario o astenuto,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente come sopra testualmente riportate.

Ai fini delle formalità pubblicitarie conseguenti al presente verbale, il Presidente dichiara che la

Fondazione è proprietaria di un appartamento di civile abitazione al piano primo del maggior fabbricato denominato "Comunione Vilnuova" ubicato in Comune di Pistoia, largo San Biagio n. 109, con accesso dalla Scala "A"; l'appartamento in parola è internamente composto da: quattro vani, oltre cucina, doppi servizi, accessori, tre terrazzi chiusi a veranda, con soffitta pertinenziale al piano sottotetto; il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia (PT) nel foglio **203** dal mappale **170** sub. **4**, categoria A/3, classe 5, vani 7,5 (sette virgola cinque), superficie catastale totale mq. 151 (centocinquantuno), superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 151 (centocinquantuno), rendita catastale Euro 581,01;

il tutto fatte sempre salve le facoltà di integrazione e rettifica, anche in separata sede, come sopra espressamente conferite al Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore quindici e venti minuti.

Il Comparente mi autorizza a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A tale scopo, poiché la presentazione della relativa domanda di iscrizione presuppone la verifica da parte di me Notaio della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell'ente e del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22 del D.Lgs 117/2017, io Notaio attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, e in particolare delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con riferimento alla sua natura di ente del Terzo Settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del citato D.Lgs 117/2017.

L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in due fogli, dei quali lo scritturato occupa cinque intere pagine oltre la presente e porzione della settima che si andrà a occupare, è da me Notaio letto, unitamente all'allegato, al Comparente che lo dichiara conforme a verità e alla sua volontà e con me lo sottoscrive qui in fine e nel margine del foglio intermedio, essendo le ore quindici e venticinque minuti.

FIRMATO: VINCENZO DEGIORGI, LORENZO ZOGHERI.

Allegato A all'attoRep. n. 52.759Racc. N. 26.807

STATUTO

della

FONDAZIONE ATTILIA POFFERI E.T.S.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, la fondazione denominata “FONDAZIONE ATTILIA POFFERI E.T.S.”.

Articolo 2 – FINALITÀ

La Fondazione è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dal codice civile e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

La Fondazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: ausilio alla ricerca scientifica per la cura e lo studio dei tumori, compiuta da enti, istituti o associazioni che abbiano tale attività; diffusione della cultura della prevenzione e cura dei tumori; realizzazione di campagne di prevenzione sanitaria.

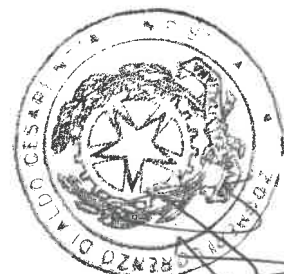
Articolo 3 – OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e prestazioni sanitarie.

Per perseguire tali attività di interesse generale, la Fondazione potrà:

- favorire le attività di ricerca, studio e promozione nel campo della cura e lo studio dei tumori, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio a soggetti meritevoli, promuovendo la raccolta di fondi da destinare agli scopi anzidetti, organizzando o promuovendo congressi, seminari, incontri di carattere scientifico;
- promuovere intese con istituti, enti o associazioni di ricerca scientifica e mantenere contatti con enti e organismi aventi scopi simili. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 117/2017.



[Handwritten signatures and initials]

La Fondazione può esercitare altre attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Pistoia.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire unità locali operative. L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 – DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato della Fondazione.

Articolo 6 – ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Fondazione non persegue alcuno scopo di lucro. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Articolo 7 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SEZIONE II – IL PATRIMONIO

Articolo 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione di cui in appresso. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Fondo di Dotazione è costituito da:

- conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo ovvero successivamente;
- acquisizioni ulteriori di beni mobili, immobili, denaro conseguiti per lascito, donazione o acquisto, destinati al Fondo di Dotazione;
- elargizioni di enti o privati con espressa destinazione al Fondo di Dotazione;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, territoriali o sovranazionali, erogati con vincolo incrementativo del Fondo di Dotazione;

- rendite non utilizzate destinate, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- cespiti già facenti parte del Fondo di Gestione, vincolati a finalità di consolidamento del Fondo di Dotazione, previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione deve salvaguardare nel tempo l'integrità del Fondo di Dotazione.

Il Fondo di Gestione è costituito da:

- rendite, proventi e corrispettivi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- donazioni, lasciti testamentari e attribuzioni patrimoniali non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- contributi dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati;
- contributi di donatori, sostenitori o membri dei vari organi.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla Fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la Fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Articolo 9 – RACCOLTA FONDI

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 10 – UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze di specifiche competenze;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;



Handwritten signature: Vincenzo De Jure

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a fondatori, componenti degli organi, soggetti che operano per la Fondazione, e loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9, Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che svolgano attività simili e perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c. e di cui all'art. 10, Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, fra i quali devono essere nominati un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

I consiglieri sono eletti osservando i seguenti criteri:

- due consiglieri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del suo mandato quinquennale, scelti tra persone con competenze in ambito medico e/o della ricerca scientifica, nel settore educativo e/o formativo, imprenditoriale e/o professionale, che svolgono l'attività e/o risiedono nell'ambito territoriale della Regione Toscana;
- un consigliere sarà nominato dal Presidente della Fondazione Caript;
- un consigliere sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Pistoia;
- un consigliere sarà nominato dal Presidente dell'Associazione Toscana Tumori.

Nel caso in cui gli enti sopra indicati non provvedano ad effettuare la nomina del consigliere spettante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica dovrà richiedere al Prefetto della Provincia di Pistoia che vi provveda in loro vece.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, ai sensi dell'art. 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 – DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la maggioranza degli stessi), si provvederà alla loro sostituzione mediante nomina per cooptazione da parte degli altri consiglieri rimasti in carica. Il mandato degli amministratori così nominati scadrà insieme a quello degli altri amministratori in carica al momento della nomina.

Articolo 15 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto. Delle deliberazioni si relaziona un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In particolare:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio e dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- delibera l'eventuale Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 – POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 18 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e:

- coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le adunanze dell'organo amministrativo e redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- cura la tenuta dei verbali dell'ente, dei relativi libri sociali e dei libri che li contengono.

Articolo 19 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, preventivamente autorizzate dal Consiglio e adeguatamente documentate. Le cariche degli amministratori sono gratuite salvo detti rimborsi, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché di determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, o assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 20 – CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 27, Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter c.c.

Articolo 21 – RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 28, Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per conto della Fondazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

Articolo 22 – ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'organo di controllo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.; essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 23 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora si verifichino i presupposti previsti dall'art. 31, D.Lgs. 117/2017. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 24 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

SEZIONE IV – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Il bilancio deve essere approvato dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese: in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; per gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, entro sessanta giorni dall'approvazione. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. 117/2017, e in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 27 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 28 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della Fondazione o lo ritenga non più raggiungibile. Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, espleta la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'art. 9, Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che svolgano attività simili e perseguano analoghe finalità, operanti nel territorio.

Articolo 30 – RICONOSCIMENTO E ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere il riconoscimento e la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la Fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in carica alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie restano in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2026. Alla scadenza, si procede al loro rinnovo nelle modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 32 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star is partially legible and appears to be 'FONDAZIONE ATTILIA POFFERI E.T.S.'.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. *Lorenzo Zogheri*, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero quindici (=15=) pagine, esclusa la presente, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. 27 marzo 2026 in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri.